

ARDIS Friuli Venezia Giulia

Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima

Anno Accademico 2026/2027

D.M. MUR n. 930 del 03/07/2026

"Assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi"

Riservato agli studenti universitari iscritti all' a.a. 2026/2027 presso le università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1

Finalità

1. Con il presente Bando, ai sensi del D.M. del Ministro dell'università e della ricerca n. 930 del 03/07/2026, si intende tutelare maggiormente, attraverso l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'università e della ricerca – di seguito MUR - il diritto allo studio degli studenti universitari di cui al successivo art. 3, affetti da disabilità gravissima, attraverso la corresponsione di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Art. 2

Descrizione, tipologia e importo del contributo

1. Il beneficio a favore degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3, iscritti ai corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista, presso le università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attive e con sede legale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è costituito da un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di 15.000,00 euro per l'anno accademico 2026/2027, a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza da parte di personale qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia nei casi di necessità, realizzata attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2026 e luglio 2027.
2. ARDIS provvede a raccogliere le domande di contributo presentate dagli studenti idonei il cui elenco viene trasmesso al MUR entro il termine inderogabile del 16/10/2026 utilizzando l'apposita piattaforma informatica accessibile al link <https://progetti.mur.gov.it/mur/sostegno-intensivo-2026/>, il numero definitivo - e non più modificabile - degli studenti beneficiari aventi diritto al contributo.
3. Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione del contributo (assegno di cura) sono attribuite dal MUR ad ARDIS solo dopo la trasmissione del numero degli studenti universitari in possesso dei requisiti previsti.
4. ARDIS provvede a erogare il contributo agli studenti affetti da grave disabilità risultati idonei solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie di cui al comma 3. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR non fossero sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti che saranno risultati idonei, il contributo verrà erogato per scorrimento dell'elenco sino ad esaurimento delle risorse attribuite.

5. L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai fini dell'attribuzione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata dall'effettiva attribuzione delle risorse dal MUR ad ARDiS.

Art.3

Destinatari e requisiti di idoneità

1. Sono destinatari del contributo gli studenti in condizione di disabilità gravissima, beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definiti non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per i quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016):
 - a. persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (27/7);
 - b. persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
 - c. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
 - d. persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono verificate dai soggetti competenti ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1507 del 31/10/2025.
3. Possono richiedere il contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato gli studenti universitari affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, di cui al comma 1, che abbiano il seguente requisito:

- a) risultino iscritti, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 5, all'anno accademico 2026/2027 a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia che rilascia titoli di studio aventi valore legale. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica dell'iscrizione universitaria e della frequenza delle lezioni, laddove prevista come obbligatoria, presso l'ateneo di iscrizione. Ai fini del presente Bando sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di Laurea a Ciclo Unico, Laurea Triennale, Laurea Magistrale.
4. Non possono richiedere il contributo gli studenti che hanno posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie con ARDiS.

ART. 4

Compatibilità con altri benefici

1. Il beneficio è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio per l'a.a. 2026/2027 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni.
2. Il contributo è, altresì, incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

ART. 5

Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo "Allegato 1" di cui al presente Bando ed essere debitamente sottoscritta allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
2. La domanda può essere inviata a partire dal 22/09/2026 e trasmessa tramite PEC/mail/procedura informatica dedicata all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il giorno 08/10/2026.
3. Alla domanda vanno allegati i documenti di cui all'articolo 6, pena l'esclusione.
4. Il requisito dell'iscrizione e della frequenza laddove richiesta come obbligatoria, indicato all'art. 3 rimane subordinato alla verifica presso le Istituzioni.
5. In caso di indisponibilità di adeguate risorse saranno finanziate le domande seguendo l'ordine

cronologico di presentazione. A tal fine fanno fede data e ora della ricevuta di ricezione della domanda.

ART. 6

Documentazione richiesta

1. La domanda di attribuzione del contributo di cui all'art. 5, deve essere corredata dai seguenti documenti da allegare, a pena d'esclusione:
 - a) attestazione, da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza della disabilità gravissima del richiedente il beneficio, come indicato all'art. 3;
 - b) attestazione che lo studente è beneficiario dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
 - c) copia del contratto che comprova l'obbligo giuridico che il beneficiario del contributo, o suo familiare, ha assunto su di sé per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studio, per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2026 e luglio 2027 e contestuale attestazione rilasciata dall'INPS sulla regolare registrazione.

Art. 7

Erogazione del contributo

1. Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente Bando, solo dopo l'erogazione da parte del MUR ad ARDiS delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione del contributo, la liquidazione del beneficio avviene con le seguenti modalità:
 - il 25% dell'ammontare a seguito dell'attribuzione del diritto al beneficio;
 - il restante 75% dell'ammontare a seguito:
 - a. dell'invio ad ARDiS, entro tre mesi dalla fine dell'anno accademico 2026/2027, delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio acquistato mediante il contratto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c;
 - b. della verifica della continuità della regolare iscrizione e della frequenza, laddove prevista come obbligatoria, presso l'Università;

2. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR ad ARDiS risultassero non sufficienti rispetto al totale delle domande di contributo ritenute idonee, l'attribuzione del contributo avviene seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande. A tal fine fanno fede data e ora della ricevuta di ricezione a Protocollo della domanda.

ART. 8

Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione:
 - a. La presentazione della domanda con modalità difformi rispetto a quanto riportato all'art. 5 o in data successiva al termine di scadenza indicato al comma 2 del medesimo articolo;
 - b. La mancata iscrizione entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 5;
 - c. Il mancato possesso dei requisiti indicati all'art. 3;
 - d. La mancata presentazione dei documenti da allegare alla domanda previsti dall'art. 6;
 - e. L'accertamento della fruizione di altri benefici/providenze incompatibili con il contributo oggetto del Bando, come previsto dall'art.4.

ART. 9

Verifica e controllo

1. In conformità con la normativa vigente, sono effettuate verifiche e controlli da parte di ARDiS, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'università di iscrizione e/o altri soggetti competenti.
2. Sono effettuati i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR D.P.R. n. 445/2000.
3. Lo studente beneficiario è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

ART. 10

Revoca del contributo

1. Il contributo erogato viene revocato e si procede al recupero delle somme già erogate:
 - a. Qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, quali ad es. la rinuncia agli studi, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dalle Istituzioni;
 - b. Qualora sia stato dichiarato il falso, siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi;
 - c. Qualora sia stata accertata in sede di controllo l'incompatibilità con altri benefici concessi;
 - d. Qualora non sia avvenuto l'invio delle quietanze, previsto dall'articolo 7, comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio acquistato mediante il contratto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c.

ART. 11

Informativa sul procedimento

In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:

SERVIZIO COMPETENTE: Servizio interventi per il diritto allo studio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Raffaella Pengue, Direttore del Servizio

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Michela Premariese, michela.premariese@regione.fvg.it

ART.12

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.

Il **Titolare del trattamento** è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), nella persona del Direttore generale, con sede in Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste.

e-mail: direzione@ardis.fvg.it

PEC: ardis@certregione.fvg.it

Il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è raggiungibile al seguente indirizzo:

Salita Monte Valerio 3, 34127, Trieste

e-mail: direzione@ardis.fvg.it

PEC: ardis@certregione.fvg.it

Il **Responsabile del trattamento dei dati** è Insiel S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, e-mail: privacy@insiel.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali comunicati sono trattati da ARDiS per la sola finalità del contributo di cui al presente Bando.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente Bando, predisposto in applicazione della L.R. 14 novembre 2014, n. 21 *Norme in materia di diritto allo studio universitario*.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati sono vincolate, oltreché al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali comunicati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori obblighi di legge, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

Diritti fondamentali dell'interessato

L'interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, l'interessato gode inoltre del diritto di proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**.

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i propri diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati personali presso l'Ente (e-mail: direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it).